



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE – UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche “ per quanto dispone in materia di indirizzo politico- amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, che ha istituito il Ministero dello sviluppo economico ed ha disposto, all’art. 1, comma 12, che la sua denominazione sostituisce, ad ogni effetto ed ovunque presente, la denominazione “Ministero delle attività produttive” in relazione alle funzioni già conferite a tale dicastero, nonché a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto disposto dai commi 13, 19, e 19 bis;

VISTO il successivo comma 23 in cui è stabilito che, in attuazione delle disposizioni previste dalla stessa legge 17 luglio 2006, n. 233, e limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, tra cui anche il Ministero dello sviluppo economico, con regolamenti adottati ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello di tali amministrazioni;

VISTO la legge 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al comma 1, dell’art. 1, ha sostituito il comma 2 dell’art. 2 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed ha stabilito quali sono i Ministeri, tra cui il Ministero dello Sviluppo economico;

VISTA la legge del 31 dicembre 2009, n. 196 “legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTA la legge 7 aprile 2011, n. 39;

VISTO l’art. 23 del decreto legislativo n. 33, del 14 marzo 2013 concernente gli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi da parte delle pubbliche Amministrazioni;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale del 24 gennaio 2014, n. 19, recante, a norma della predetta legge 14 luglio 2008, n. 121, la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, nel quale, tra l’altro, è stabilito che il Ministero si articola in quindici direzioni generali, tra cui la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche;



VISTO il decreto ministeriale del 17 luglio 2014 con il quale sono stati individuati gli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato dalla Corte dei Conti il 27 febbraio 2014, con il quale è stato confermato all'ing. Franco Terlizze l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche;

VISTO il decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90 che all'articolo 2, comma 2 istituisce le azioni;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 ottobre 2015 di modifica al decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale il quale, tra l'altro, prevede che la Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche assuma la denominazione di *Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche – Ufficio Nazionale Minerario per gli idrocarburi e le georisorse DGS-UNMIG*;

VISTA la Legge del 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 302 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'Anno Finanziario 2018 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2018-2020";

VISTO il Decreto 28 dicembre 2017 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 65 della Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 303 del 30 dicembre 2017, "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 21, comma 17, della riportata legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", si deve procedere all'assegnazione delle disponibilità del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018 ai responsabili di gestione;

CONSIDERATO, altresì, l'esigenza di provvedere, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'assegnazione ai titolari delle citate Direzioni generali delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018 per la realizzazione dei progetti e delle gestioni di competenza;

VISTO il Decreto ministeriale in data 9 gennaio 2018, con il quale il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ha provveduto, in conformità dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 all'assegnazione delle disponibilità del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018 ai titolari delle strutture di primo livello del Ministero medesimo;

VISTA la Legge 10 novembre 1997, n. 415 di ratifica del Trattato sulla Carta dell'Energia;

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 1, comma 318, All. 8), con la quale, a decorrere dall'anno 2016, l'Italia ha receduto dal Trattato;

RITENUTO che a norma della la cd. "*sunset clause*" prevista dall'Energy Charter Treaty (ECT) le imprese che hanno effettuato investimenti in Italia fino al 31 dicembre 2015 possono ricorrere allo strumento arbitrale per i successivi venti anni dal momento del recesso;



VISTA la richiesta di arbitrato dell'International Centre For Settlement Of Investigatiment Disputes – ICSID, n. ARB/17/14, avanzata in data 14 aprile 2017 dalla Soc. Rockhopper Exploration PLC per il mancato conferimento della Concessione di idrocarburi liquidi e gassosi “d30 B.C.-MD” relativa al progetto di coltivazione del giacimento di “Ombrina Mare”, determinato a seguito dell’emanazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolare del comma 239 art. 1, che ha modificato/integrato il comma 17 art. 6 del D.Lgs. 152/2016 disponendo che: “Ai fini della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale [.....] sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro le dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette”;

VISTO l’art. 1, comma 481, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha istituito il “Fondo per le spese di costituzione e funzionamento dei collegi arbitrali internazionali” cui sono riconducibili i costi di difesa, comprensivi delle *expertise*, e considerato che le spese relative alla difesa sono condivise tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare in ragione della metà;

VISTA la complessità della materia trattata e dalla rilevanza, anche prospettica del caso, per la quale è necessario individuare esperti di chiara fama internazionale in grado di supportare l’attività dell’Avvocatura dello Stato nella trattazione della causa in sede di Arbitrato Internazionale;

VISTA la nota prot. n. 4752 del 27 febbraio 2018 con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato, relativamente alla procedura arbitrale caso n. ARB/17/14, ha segnalato la necessità che le tesi difensive della Repubblica Italiana siano ribadite anche con il supporto di *expertise*, le quali costituiscono elementi essenziali per la loro importante e decisiva valenza probatoria nei procedimenti arbitrali;

CONSIDERATO che con la medesima nota l’Avvocatura ha evidenziato che *“le expertise interne”, cioè redatte dalle Amministrazioni direttamente interessate nel procedimento arbitrale, finiscono per essere di per se stesse deboli, per non avere quel crisma di indipendenza e, comunque, soprattutto, di terzietà che, soggettivamente e oggettivamente, ha, invece, il paper di un esperto estraneo alla controversia e, quindi, “terzo”*;

CONSIDERATO che l’Avvocatura Generale dello Stato con mail del 8/5/2018 ha manifestato *“l’esigenza di acquisire anche un expertise sul diritto nazionale nel settore del rilascio dei titoli abilitativi alla coltivazione degli idrocarburi, in considerazione della peculiare natura dell’arbitrato internazionale”* trattato;

VISTA la mail dell’Avvocatura Generale dello Stato con la quale si rende necessario che il prof. Picozza rediga una seconda “memoria” relativamente all’interpretazione del diritto nazionale nell’ambito dell’Arbitrato Internazionale sopra descritto necessaria a controbattere le argomentazioni del “Second Witness Statement” prodotte dalla controparte;

RITENUTO di dover ottemperare alla richiesta dell’Avvocatura Generale dello Stato, con la redazione di una seconda expertise giuridica al fine di garantire la buona riuscita della difesa erariale nell’arbitrato in questione;



VISTO il Contratto relativo all'incarico di una seconda *expertise* sul diritto nazionale per la difesa della Repubblica Italiana nell'ambito dell'arbitrato avviato da Rockhopper Exploration PLC, sottoscritto in data 12 dicembre 2018 dall'ing. Franco Terlizze Direttore della *Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche – Ufficio Nazionale Minerario per gli idrocarburi e le georisorse DGS-UNMIG* e il prof. avv. Eugenio Picozza le cui spese sono quantificate per euro di Euro 20.000,00 + 4 % CPA pari ad euro 800,00, l'IVA al 22% verrà applicata alla somma di euro 20.800,00 per un importo complessivo di euro 25.376,00. Detta somma è a carico del capitolo 3535 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. Rimborsamento per le spese di patrocinio legale";

VISTO il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense*";

VISTA la Determina in data 12 dicembre 2018;

VISTO il CIG rilasciato dall'ANAC n. Z532644675

VISTO il Patto di integrità;

VISTA la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la certificazione rilasciata dalla Agenzia Riscossione Entrate;

VISTA la regolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse inoltrata all'Agenzia delle Entrate;

VISTO il certificato di carichi pendenti e casellario giudiziale locale presso il Tribunale di Roma;

VISTA l'attuale disponibilità di competenza e cassa sul capitolo 3535 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. Rimborsamento per le spese di patrocinio legale";

DECRETA

Articolo 1

Si approva il Contratto di prestazione professionale stipulato tra il Direttore Generale della Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico e il prof. Avv. Eugenio Picozza P. IVA 09765061008 C.F. PCZGNE49S26H501V con sede legale in Roma via di San Basilio, 61 – 00187, per l'espletamento dell'incarico di una seconda "expertise giuridica" nell'ambito dell'arbitrato internazionale instaurato dalla Rockhopper Italia S.p.A., Rockhopper Mediterranean LdT e Rockhopper Exploration PLC (caso n. ARB/17/14). Le spese sono quantificate per euro di Euro 20.000,00 + 4 % CPA pari ad euro 800,00, l'IVA al 22% verrà applicata alla somma di euro 20.800,00 per un importo complessivo di euro 25.376,00.

Articolo 2

Si impegna l'importo totale di euro 25.376,00 (venticinquemilatrecentosettantasei/00), CPA ed IVA inclusa al 22%, a favore del prof. Avv. Eugenio Picozza P. IVA 09765061008 C.F. PCZGNE49S26H501V con sede in Roma Via di San Basilio 61 cap. 00187.

IBAN IT63G0200805075000400273657.



La spesa relativa graverà sul capitolo 3535 p.g. 1 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di Controllo per i successivi adempimenti di competenza.

Roma, lì 18 dicembre 2018

IL DIRETTORE GENERALE
Franco Terlizzese
Firmato digitalmente